

Proposta N° 416 / Prot. Data 27/10/2014		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 341 del Reg. Data 28/10/2014	OGGETTO :	LITI: 1) LAURICELLA ROBERTO C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) VALENTI ANDREA C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese ottobre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass. Anz. Coppola Vincenzo	X		X		
3)	Assessore Culmone Renato	X		X		
4)	Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore	X		X		
5)	Assessore Manno Antonino	X		X		
6)	Assessore Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7)	Assessore Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco Dott. **Sebastiano Bonventre**.

Partecipa il Segretario Generale F.F. **Dott. Marco Cascio**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone quanto in appresso:
"AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE RIGUARDO ALLE LITI: 1) LAURICELLA ROBERTO C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) VALENTI ANDREA C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO."

Premesso che: con ricorso nr. 890/14 R.G. proposto dal sig. LAURICELLA ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avv. Ilenia Maria Valeria Corrado, notificato a quest'Ente il 23/09/2014 in uno con il decreto N° 1046/2014 Cron.datato 18/09/2014 dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con cui è stata, tra l'altro, fissata la prima udienza di comparizione per il 14 NOVEMBRE 2014, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione degli effetti, l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del C.d.S. n. 8193 dell'11/06/2014, elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, C.d.S., e notificatogli il 02/07/2014; ritenuto quanto addotto da questo Comando con relazione ex art. 61, comma 4, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, trasmessa con nota prot. n. 23654 del 17/10/2014 all'Avvocatura comunale, a sostegno dell'accertamento di cui all'opposto verbale anche in considerazione delle censure mossegli con il richiamato ricorso;

Premesso che: con ricorso nr. 959/14 R.G. proposto dal sig. VALENTI ANDREA, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Paolelli, notificato a quest'Ente il 06/10/2014 in uno con il decreto N° 1124/2014 Cron.datato 06/10/2014 dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con cui è stata, tra l'altro, fissata la prima udienza di comparizione per il 12 NOVEMBRE 2014, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione degli effetti, l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del C.d.S. n. 8659 dell'1/09/2014, elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 154, commi 3 e 8, C.d.S., e notificatogli il 10/09/2014; ritenuto quanto addotto da questo Comando con relazione ex art. 61, comma 4, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, trasmessa con nota prot. n. 23653 del 17/10/2014 all'Avvocatura comunale, a sostegno dell'accertamento di cui all'opposto verbale anche in considerazione delle censure mossegli con il richiamato ricorso;

Vista La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo


Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Avvocatura Comunale, dal Vice Comandante della Polizia Municipale e dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nei procedimenti di cui in premessa promossi contro il Comune di Alcamo;
- 2) Di nominare legali del Comune di Alcamo il Dirigente l'Avvocatura Comunale, avv. Giovanna Mistretta, nonché l'avv. Silvana Maria Calvaruso, dipendente con contratto a tempo determinato, cat. "D1", in servizio presso l'Avvocatura Comunale, conferendo agli stessi ogni più ampio mandato di legge, sia unitamente che disgiuntamente, delegandoli della rappresentanza e della difesa nei suddetti giudizi, in ogni stato e grado, compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento
Isp.di P.M. Salvatore Bonghi



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: *AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE RIGUARDO ALLE LITI: 1) LAURICELLA ROBERTO C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) VALENTI ANDREA C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO..*"

Ritenuo di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto (eventuali leggi di settore)

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "*AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE RIGUARDO ALLE LITI: 1) LAURICELLA ROBERTO C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) VALENTI ANDREA C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.*"

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: "AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE RIGUARDO ALLE LITI: 1) LAURICELLA ROBERTO C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) VALENTI ANDREA C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.."

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto V.Comandante della Polizia Municipale

Il sottoscritto Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 17-10-2014

Il Sindaco
Dott. Sebastiano Bonventre

Il V.Comandante Alla P.M.
Dott. Giuseppe Fazio

Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Di sensi e per gli effetti del comma 4°, art. 54, Regolamento Uffici e Servizi, il presente atto non forma il parere, intendendosi l'introduzione di detto avviso quale conseguenza del dissenso (art. 03, c. 2).
Alcamo li 24.10.2014

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

24 OTT 2014

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria
Dr. Sebastiano Luppino



CITTÀ DI ALCAMO
 Provincia di Trapani
POLIZIA MUNICIPALE

Quietanza n.
 Boll. n.
 del

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

DATA E LOCALITÀ	In data 01.09.2014 alle ore 12.00 i locali del Comando noi sottoscritti Isp. C. Impellizzeri S. e Isp. C. Vilardi Armando abbiamo accertato che:
TRASGRESSORE	Cognome: Valenti Nome: Andrea Nato a Roma il 26.07.1975 Residente a Roma in Via Giannetto Valli,95 Pat. di guida cat. AB n°RM7039981Y rilasciata il 06/11/2008 da M.C.T.C. - RM
VEICOLO	Veicolo: Autovettura marca: Volkswagen modello: TOURAN targa: EJ789 CJ
PROPRIETARIO O SOLIDALE	Cognome: Valenti Nome: Andrea Nato a Roma il 26.07.1975 Residente a Roma in Via Giannetto Valli,95
VIOLAZIONE	ha violato la norma del Codice della strada di cui all'art. 154 commi 3 e 8 poiché alla guida del suindicato veicolo proveniente dal posteggio del supermercato "Carrefour" e attraversando la stradella di servizio parallela alla S.P.55 nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi nel flusso della circolazione sulla S.P.55, non dava precedenza ai veicoli già in marcia lungo la suddetta S.P.55 incorrendo, così, nel sinistro stradale verificatosi in pari luogo in data 07/08/2014 alle ore 16.50 circa. La violazione determina la decurtazione di n° 2 (due) punti.
DICHIARAZIONI	

L'infrazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore perché elevata a seguito di acquisizioni dati e rilievi effettuati sin. 107/14.

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di **€ 41.00***
 *riduzione del 30% se pagato entro 5 giorni dalla notifica (L.98/2013) **€ 28.70**
 (sanzione ridotta) + **€ 13,60** per spese postali ed amministrative, presso il Corpo di Polizia Municipale sito in Alcamo, Piazza San José Maria Escrivà n°1, tramite bancomat o a mezzo c.c.p. n. 11849916 intestato all'ufficio contravvenzioni del Corpo di Polizia Municipale.

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il Trasgressore può proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al Prefetto di Trapani da presentare al Comando Polizia Municipale. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione editale.

Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire all'A.G. scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.

SANZIONI ACCESSORIE : NO

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

GLI ACCERTATORI

Isp. C. Impellizzeri S. matr. 34

Isp. C. Vilardi A matr. 30

N° 1108 del cronologico AVVISI DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di il

diretto a VALENTI ANDREANNA GIULIETTO VALUGES - ROMA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input checked="" type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input checked="" type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) di (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input checked="" type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrittore dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualunque istituto del rappresentanza legale (2) Di Società per Azioni, in Amministrazione per Azioni e Responsabilità limitata (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 o successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 o successive modifiche.

Roma con 100510123004

N° 1108 del cronologico AVVISI DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di il

diretto a VALENTI ANDREANNA GIULIETTO VALUGES - ROMA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input checked="" type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input checked="" type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) di (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input checked="" type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrittore dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualunque istituto del rappresentanza legale (2) Di Società per Azioni, in Amministrazione per Azioni e Responsabilità limitata (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 o successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 o successive modifiche.

Roma con 100510123004



CITTÀ DI ALCAMO
 Provincia di Trapani
POLIZIA MUNICIPALE

Quietanza n.
 Boll. n.
 del

PROT. N. 236 DEL 23-06-14

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	
DATA E LOCALITÀ	In data 11.06.2014 alle ore 15.10 in Alcamo presso il Comando in intestazione noi sottoscritti Ass.ti C. Adamo S. – Colomba A. e Lombardo G. abbiamo accertato che:
TRASGRESSORE	Cognome: LAURICELLA Nome: ROBERTO Nato a Palermo il 23.01.1981 Residente a Palermo in Largo San Lorenzo nr. 14 Pat. cat. AB nr. PA5337917P rilasciata il 24.07.2003 dalla M.C.T.C. di Palermo
VEICOLO	Veicolo: Atv marca: Renault modello: Megane targa: EM612MY
PROPRIETARIO O SOLIDALE	Cognome: LAURICELLA Nome: ROBERTO Nato a Palermo il 23.01.1981 Residente a Palermo in Largo San Lorenzo nr. 14
VIOLAZIONE	ha violato la norma del Codice della strada di cui all'art. 145 commi 5 e 10 in quanto, alla guida del veicolo sopra indicato, proveniente dalla bretella della A/29 svincolo Alcamo Ovest, giunto all'intersezione con la S.S. 113, in presenza del segnale di "STOP", si fermava brevemente e riprendeva la marcia omettendo di dare la precedenza all'atc. Fiat 130 tg. DF574DD, provenientegli dalla sinistra e circolante nella S.S. 113, incorrendo, così, nel sinistro stradale verificatosi in pari luogo in data 07.05.2014 alle ore 11.05 circa. La violazione determina la decurtazione di n° 6 (sei) punti.
DICHIARAZIONI	

La violazione è stata contestata al trasgressore personalmente.

L'infrazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore perché elevata d'Ufficio a seguito elaborazione dati sinistro stradale n°56/14

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di **€ 162,00**
 (*) riduzione del 30% se pagato entro 5 giorni dalla notifica (L.98/2013) **€ 113,40** (sanzione ridotta) + **€ 13,60** per spese postali ed amministrative, presso il Corpo Polizia Municipale sito in Alcamo, Piazza San Maria José Eserivà n°1, tramite boncomat o a mezzo c.c.p. n. 11849916 intestato all'ufficio contravvenzioni del Corpo di Polizia Municipale.

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il Trasgressore può proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al Prefetto di Trapani da presentare al Comando Polizia Municipale. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire all'A.G. scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.

SANZIONI ACCESSORIE : NO

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

GLI ACCERTATORI

Ass. C. Adamo S. matr. 10
 Ass. C. Colomba A. matr. 37
 Ass. C. Lombardo G. matr. 19


Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 764776613274 7
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Mod. 04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - SI (4)

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



QUINTO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO CONTRAVVENZIONI
ALCAMO

AG



76546134908-5

Prot. 836 DSL 23-06-14 JFRB 8193 del 27/6/14 145 CONTI 5 F 14
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di
diretto a LAURICELLA ROBERTO. LARGO SAN LORENZO N. 14 PALERMO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>02-07-2014</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarato fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo) (9)</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>02-07-14</u> del <u>[firma]</u> (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> dal plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma</p>	<p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rispettata dal rappresentante legale;</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, o Responsabilità limitata;</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio;</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario "non uxoria", convivente addetto alla casa;</p> <p>(6) Segretario, dipendente;</p> <p>(7) Via, piazza, corso, n°;</p> <p>(8) Albergo, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato;</p> <p>(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8)</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo;</p> <p>(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche;</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 6, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>

X NOTIFLET A - Avv. Maria Valeria Corrado - Palermo

COMUNE DI ALCAMO

N° 890/URG.

UFFICIO DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 47632 del 23 SET. 2014
Assegnata al Settore



GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

23 SET. 2014 Il Segretario Generale

**Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa con istanza di
sospensiva**

per Roberto Lauricella, nato a Palermo il 23.01.1981 ed ivi residente in Palermio Via G. Malvica n. 37, C.F. LRCRRT81A23G273V, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilenia Maria Valeria Corrado (C.F. CRR LMR 72L71 B429); pec: ilenamariavaleriacorrado@pecavvpa.it; email: ilecorrado@gmail.com; fax:0917541769), giusta mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato con esso presso la cancelleria di codesto giudice in Alcamo (TP). Si autorizza la notifica delle comunicazioni di rito al numero di fax (091.7541769) e all'email e/o pec suindicate (ilecorrado@gmail.com; ilenamariavaleriacorrado@pecavvpa.it)

A. V. Corrado
Corrado

+ il Balli - Pulg. + Corrado
+ Veg. D. S. arch
+ de. Conf. arch

contro

la **Polizia Municipale di Alcamo**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

il **comune di Alcamo**, in persona del Sindaco pro-tempore

AVVERSO

il verbale n° 8193 prot. n. 836 del 23.06.2014 emesso dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo e notificato in data 02/02/2014 con il quale veniva rilevata, una presunta violazione ex art. 145 comma 5 e 10 del Codice della strada, in quanto alla guida del veicolo (targato EM612MY) proveniente dalla bretella A/29 svincolo Alcamo Ovest, giunto all'intersezione con la S.S. 113, in presenza del segnale STOP, si fermava brevemente e riprendeva la marcia omettendo di dare la precedenza all'ATC Fiat 130 targato DF574DD, proveniente dalla

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 3371
DEL 21/09/14

Avv. Ilenia Maria Valeria Corrado

2



sinistra e circolante nella S.S. 113, Incorrendo così nel sinistro stradale verificatosi in pari luogo in data 07.05.2014 alle ore 11:05 circa.

Il suddetto verbale, oltre a disporre una decurtazione di 6 punti sulla patente di guida, ha comminato una sanzione di complessivi euro 162,00, di cui 13,60 per spese di notifica.

Con il presente atto si impugna, previa istanza di sospensiva, il verbale in epigrafe chiedendone l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

1. Nel verbale di accertamento impugnato, si assume che il ricorrente ha violato la norma del codice della strada di cui all'art. 145 commi 5 e 10, in quanto alla guida del veicolo identificato, proveniente dalla bretella A/29 svincolo Alcamo Ovest, giunto all'intersezione con la S.S. 113, in presenza del segnale STOP, si fermava brevemente e riprendeva la marcia omettendo di dare la precedenza all'atc provenientagli dalla sinistra e circolante nella S.S. 113, incorrendo così nel sinistro stradale verificatosi in pari luogo.

Tale ricostruzione dei fatti è indubbiamente non corrispondente con la realtà e soprattutto in contraddizione con i rilievi fotografici e con il rapporto infortunistica n. 56/14 redatto sui luoghi.

Infatti, come dichiarato spontaneamente dal Sig. Roberto Lauricella agli organi di Polizia Municipale, in data 07.05.2014 alle ore 11:00 circa in qualità di conducente della propria autovettura, percorreva la S.S. 113 con direttrice di marcia verso Alcamo. Giunto all'intersezione e al segnale di STOP si fermava e soltanto dopo avere effettuato la svolta a sinistra per immattersi nella propria carreggiata dal senso opposto di marcia sopraggiungeva a velocità sostenuta un autocarro che,

Avv. Ilenia Maria Valeria Corrado

3

Inviadendo la corsia opposta a quella di marcia dopo una lunga frenata, impattava con l'autovettura del ricorrente.

Pertanto, non può certamente affermarsi che il ricorrente sostava brevemente e ometteva di dare la precedenza, innanzitutto poiché non è stato accertato nel momento dell'infrazione poiché nessun agente era presente e in secondo luogo poiché il sinistro è avvenuto nella corsia di marcia dell'autovettura e quindi a manovra di svolta completata e da ciò non si può desumere che l'autovettura non si sia fermata al segnale di STOP.

Infatti, soltanto nel caso in cui l'impatto tra l'autovettura e l'atc fosse avvenuto nell'intersezione, si sarebbe potuto dedurre che il ricorrente non si era fermato al segnale di STOP violando l'art. 145 comma 5 del Codice della Strada.

La sanzione amministrativa, pertanto, non ha ragione di essere e deve essere annullata.

Ma vi è di più.

Tale ricostruzione è avvalorata sia dai rilievi fotografici in atti che dalla descrizione di circostanze dell'incidente.

Dalle fotografie alligate in produzione si desume indubbiamente che il sinistro è avvenuto nella corsia di marcia dell'autovettura a manovra completata e a causa della velocità sostenuta con cui viaggiava l'atc, provata dai segni di frenata visibili nell'asfalto.

A tal proposito giova evidenziare, ancora una volta, che tale circostanza avvalorata la ricostruzione dei fatti rilasciata dal ricorrente agli organi di Polizia Municipale e cioè di avere rispettato il segnale STOP e conseguentemente fa venire meno il presupposto della sanzione.



Avv. Ilenia Maria Valeria Corrado

4

L'art. 145 comma 5 infatti, afferma che i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

Pertanto e tutto ciò esposto si ritiene che la sanzione impugnata sia illegittima e priva di fondamento giuridico, atteso che l'articolo contestato al ricorrente impone di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto senza quantificare se brevemente o meno.

Ed ancora, tale ricostruzione dei fatti e il rispetto da parte del ricorrente del segnale STOP con conseguente illegittimità della sanzione impugnata si desume dalla descrizione delle cause o circostanze dell'incidente di cui al verbale di infortunistica n. 56/14 in atti, con il quale la sanzione amministrativa si pone in contraddizione.

Si legge, infatti, che dagli elementi rilevati obiettivamente sul campo del sinistro, dagli accertamenti esperiti in merito si ritiene che l'urto tra i due autoveicoli si è concretizzato tra la parte frontale destra dell'atc e il terzo anteriore sinistro dell'autovettura. Sul piano viabile si sono evidenziate due tracce di frenatura prodotte dall'atc nella corsia di preselezione destinata al transito dell'autovettura.

Non v'è dubbio che il conducente dell'autovettura abbia rispettato il segnale di STOP ivi presente e che in assenza di autovetture alle quali dare la precedenza abbia impegnato l'intersezione effettuando la manovra di svolta a sinistra e che l'atc proveniente dalla direzione opposta, a causa della velocità sostenuta con la quale procedeva, essendosi accorto di giungere in prossimità dell'incrocio abbia tentato di frenare e atteso lo spazio ristretto e il carico portato (nella fattispecie



Avv. Ilenia Maria Valeria Corrado

5



un mezzo cigolato) ha urtato l'autovettura nella sua corsia di marcia.

Nella fattispecie in esame nessuna violazione dell'art. 145 comma 5 del codice della strada è avvenuta, bensì il ricorrente ha esercitato una precedenza di fatto cronologica che attesa la velocità con la quale procedeva l'atc non ha evitato l'urto.

Infatti sebbene la precedenza di fatto non possa essere invocata in caso di collisione, costituendo la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e luogo che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo, si evidenzia che sussiste una precedenza cronologica legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto quando il conducente che deve dare la precedenza si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione.

Il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare approssimandosi all'incrocio le normali regole di prudenza e diligenza ed in particolare quella di rallentare e moderare la velocità.

Nel merito della contestazione si chiede che l'accertatore dimostri la metodologia e le prove utilizzate per la verifica dell'infrazione.

Poiché, nel caso in esame l'infrazione comporta una severa sanzione amministrativa (vi è la decurtazione di sei punti di patente), si impone che le prove e/o deduzioni siano corrette ed attendibili, e quindi che rispondano ai criteri ed alle norme proprie della Metrologia Legale.

In merito alla richiesta sospensiva si evidenzia che il ricorrente svolge l'attività libera-professionale di agente di commercio che comporta l'uso e la guida dell'autovettura per l'intera giornata lavorativa.

Avv. Ilenia Maria Valeria Corrado

6



Pertanto, si insiste nella concessione della sospensiva soprattutto in ordine alla decurtazione dei punti della patente, atteso che tale sanzione provocherebbe un danno ingiusto e professionale nel caso in cui la presente opposizione fosse accolta.

Per quanto sopra esposto e per ogni deducibile si chiede che

PIACCIA AL GIUDICE DI PACE

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- ⇒ In via preliminare disporre la sospensione del verbale stesso e dei relativi provvedimenti
- ⇒ dichiarare nullo e/o invalido il verbale di accertamento n° 8193 del 23/06/2014, del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Alcamo.
- ⇒ Con vittoria di spese e compensi.
- ⇒ Con riserva di accipire, dedurre e proporre ulteriori mezzi istruttori.

Palermo, 13.09.2014

(Avv. Ilenia Maria Valeria Corrado)

Ilenia Maria Valeria Corrado

Al sensi dell'art. 89 c.p.c. nomino a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni altra fase e grado occorren-do, conferendo tutti i poteri di legge compresi quelli di appellare, chiamare terzi in causa, fare transazioni, rinunciare agli atti, accettare le rinunce, accettare somme e rilasciare quietanze, farsi sostituire con la medesima facoltà da altri procuratori, l'Avv. Ilenia Maria Valeria Corrado ed eleggo domicilio presso il suo studio in Palermo Piazza San Marino n. 14. Autorizzo il trattamento dei dati personali e dichiaro l'aver ricevuto l'informativa ex d.lvo 196/2009.

Ilenia Maria Valeria Corrado

Vera la Firma

Ilenia Maria Valeria Corrado

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cartoleria

15 SET 2014

Pag. _____



Il Direttore Amministrativo
Dr. Anna Castalucci



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ALCAMO



R.G. n. 890/2014

DECRETO

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso proposto da **Roberto LAURICELLA**, avverso il verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. 8193 elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo l'11.06.2014 e notificato il 02.07.2014;
visti gli artt. 204 *bis* D.lgs. n. 285/1992, 7 D.lgs. n. 150/2011 e 415 c.p.c.;

F I S S A

udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 14 NOVEMBRE 2014 ore 09,00, nei locali di sue ordinarie sedute;

ORDINA

al **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del Sindaco in carica, di depositare in duplice copia in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

visto l'art. 5 del Decreto legislativo 01.09.2011, n. 150;
ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento di cui al secondo comma del predetto disposto normativo;

DISPONE

che all'udienza fissata, sentite le parti, si procederà sull'istanza di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, avanzata dall'opponente;

M A N D A

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'amministrazione opposta.

Alcamo, li 18.09.2014.



Il Giudice di Pace

(dott. Paolo Moriconi)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cancelleria il 9 SET 2014

Oggi.

Il Direttore
Dr. Anna Cusani

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale
Alcamo,

10 SET 2014

Il Cancelliere
Maria Sofia Bombino

Avv. Marco Paolelli
Studio Legale Paolelli Teodorici
Via Emidio Faà Di Bruno n. 43 00195 Roma

N° 959/UR.6

ORIGINALE

Tel. 06-3701232 Fax 06-37354666 Cell. 392 6064844

COMUNE DI ALCAMO
6 OTT 2014
SEGRETARIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ALCAMO

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 16866 del - 6 OTT. 2014
Assegnata al Settore P.8
Il Segretario Generale

RICORSO avverso il verbale n. 08659

del sig. Andrea Valenti, nato a Roma il 26 luglio 1975, C.f. VLNDR75L26H501L, ed ivi residente in Via Giannetto Valli n. 95, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto dall'Avv. Marco Paolelli, C.f. PLLMRC75C16H501Z, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo procuratore sito in Roma alla Via E. Faà di Bruno n. 43. Il difensore costituito dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D.P.R. n. 68/05, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax 06 37354666 ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica marcopaolelli@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di Alcamo (TP), in persona del Legale Rappresentante p.t.

per l'annullamento

del verbale di accertamento n. 08659 (v. doc. all. 1) rilevato in data 7 agosto 2014, alle ore 16.50 circa, dagli agenti accertatori della Polizia Municipale di Alcamo, presso la S.P. 55 ad Alcamo (TP) per la violazione dell'art. 154 commi 3 e 8 del Codice della Strada, con motivazione: "poiché alla guida del suindicato veicolo, proveniente dal posteggio del supermercato Carrefour e attraversando la stradella di servizio parallela alla S.P. 55, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi nel flusso della circolazione sulla S.P. 55, non dava la precedenza ai veicoli già in marcia lungo la suddetta S.P. 55 incorrendo, così, nel sinistro stradale verificatosi in pari luogo in data 7 agosto 2014".

FATTO

1. In data 7 agosto 2014, alle ore 16.50 circa, il sig. Andrea Valenti uscendo dal parcheggio del supermercato "Carrefour", si immetteva nel primo tratto della S.P. 55 ad Alcamo (TP) con il veicolo VW Touran, tg. EI789CJ, di proprietà della sig.ra Angela Capogna (v. doc. all. 2);
2. il sig. Valenti giunto all'altezza dello spartitraffico ivi esistente, nonostante la mancata presenza in loco della regolamentare segnaletica di precedenza, arrestava la marcia per accertarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (v. doc. all. 3);

Delego l' Avv. Marco Paolelli a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, nonché in tutti i conseguenti giudizi, fissi e procedimenti, compreso quello di riassunzione, integrazione, rinnovazione e di esecuzione, con ogni più ampia facoltà ivi inclusa quella di transigere e rinunciare agli atti con espressa e formale promessa di ratifica. Autorizzo il trattamento e l'utilizzo dei dati personali come da D.lgs. 30/06/03 n.196. Sono stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 04/03/10 n. 28 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20.
Eleggo domicilio presso lo Studio del medesimo procuratore, sito in Roma a Via E. Faà Di Bruno n. 43 Roma, addì 30/9/14.

Andrea Valenti

È vera la firma

Avv. Marco Paolelli

19/10/2014
Paolelli
Valenti

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 3528
DEL 07/10/14



3. in tale frangente, mentre si accingeva ad eseguire la manovra di svolta a sinistra in direzione Alcamo Marina, sopraggiungeva dalla direzione opposta il motoveicolo BMW, tg. DE81710;
4. il motoveicolo BMW, percorreva la S.P. 55 a velocità sostenuta e superando i limiti previsti dall'apposita segnaletica stradale (v. doc. all. 3);
5. a causa dell'elevata velocità, il motoveicolo BMW perdeva aderenza e, scivolando rovinosamente a terra, terminava la sua corsa contro il veicolo del sig. Valente distante circa 30 metri (v. doc. all. 3);
6. sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Alcamo che provvedeva a redigere rituale verbale di accertamento;
7. in seguito all'urto, il veicolo del sig. Valente riportava diffusi danni sia alla carrozzeria che alla meccanica per le cui riparazioni venivano quantificati € 9.965,19 (v. doc. all. 4);
8. in data 10 settembre 2014, con raccomandata n.76651612360-4 veniva notificato al sig. Andrea Valenti il verbale in oggetto, con cui s'intimava il pagamento - entro 60 giorni - della somma di € 41,00 assertivamente dovuta per le pretese violazioni del C.d.S. nonché, veniva comunicata la decurtazione di n. 2 (due) punti dalla patente di guida.

L'atto impugnato è illegittimo, privo di logica e gravemente lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente. Se ne chiede quindi l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

In primis si precisa che, a differenza di quanto erroneamente accertato dalla Polizia Municipale di Alcamo, il sig. Andrea Valenti non è incorso nelle violazioni contestate in quanto la manovra di immissione nella S.P. 55 è stata effettuata nel pieno rispetto delle regole sancite dall'art 154 C.d.S.: "(...) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale".

Infatti il sig. Valenti - nonostante la mancata presenza del segnale di precedenza presso il punto d'accesso alla S.P. 55 - si è accertato con la massima diligenza di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi.





Il comportamento tenuto dal sig. Valente, inoltre, non può essere considerato causa diretta dell'evento *de quo* poiché il verbale di accertamento è stato elevato dagli agenti della Polizia Municipale di Alcamo sulla base della sola ricostruzione postuma dell'incidente stradale che ha coinvolto il ricorrente.

A riguardo, si cita la recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui: "*(...) il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, mentre non godono della stessa efficacia di piena prova i giudizi valutativi che il pubblico ufficiale esprime, né i fatti che non si sono verificati in sua presenza e che costituiscono un elemento probatorio liberamente valutabile*" (Cfr. Cassazione Civ. 21/09/2006 sentenza n. 2044).

Nella fattispecie in esame la dinamica del sinistro non è fondata su elementi certi, avvenuti alla presenza degli agenti accertatori, per cui i fatti soggettivamente dedotti dagli agenti costituiscono un elemento liberamente valutabile.

Nè basti.

La ricostruzione dedotta dalla Polizia Municipale non è supportata da alcuna prova idonea a sostenere, in termini ragionevoli, la responsabilità del ricorrente per la contestata violazione.

Per tutti i motivi su esposti, si chiede inoltre l'annullamento della sanzione accessoria, che prevede la decurtazione di n. 2 (due) punti dalla patente di guida del sig. Andrea Valente.

Tale richiesta si rende necessaria poiché il sig. Valente dovendosi spostare per lavoro fuori zona, dove non è possibile ricorrere ai mezzi pubblici, non può fare a meno della patente di guida.

Pertanto, una decurtazione ingiustificata e illegittima dei punti della patente pongono in seria difficoltà lavorativa il ricorrente.

Tanto mina in radice la legittimità dell'intero procedimento sanzionatorio definito con l'atto impugnato.

P.T.M.

Voglia l'Onorevole Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis*, così provvedere:

- *in primis* sospendere l'efficacia del Verbale di contestazione n. 08659 emesso dagli agenti accertatori del Comune di Alcamo;



- in via principale, annullare il verbale e la conseguente sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 (due) punti dalla patente di guida;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, chiede la riduzione dell'importo al minimo edittale e/o l'annullamento della sanzione accessoria ex art. 23 L. 689/1981.

Con vittoria di spese tutte.

In via istruttoria si chiede:

- ammettersi prova per testi con il sig. Mirko Marchetti sui capitoli da 1 a 6 con la premessa "Vero che" da intendersi quale specifica capitolazione probatoria.

Si allega oltre all'originale del presente ricorso:

- 1- originale del verbale di contestazione n. 08659;
- 2- copia del libretto di circolazione;
- 3- copia n. 4 foto del sinistro;
- 4- copia preventivo di riparazione danni;
- 5- copia carta d'identità del sig. Andrea Valenti;
- 6- copia carta d'identità della sig.ra Angela Capogna;
- 7- 4 copie del verbale di contestazione n. 08659;
- 8- 4 copie del presente ricorso.

Roma, addì 30 settembre 2014



Avv. Marco Paolelli



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cancelleria

Oggi,

6 OTT 2014

Il Direttore Amministrativo
Dr. Anna Catalucci



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N. 959/2014 R.G.

N° 1126 / M. CORR.

IL GIUDICE DI PACE

- letto il ricorso che precede;

- considerato che il ricorso va dichiarato ammissibile in quanto depositato in Cancelleria in data 06-10-2014 e, quindi, entro il termine previsto dall'art. 204 bis del C.d.S. di trenta giorni dalla notifica del verbale avvenuta il 04-09-2014

FISSA

per il 12 Novembre 2014, ore 9,00 e segg., l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé nei locali di sue ordinarie sedute siti in Alcamo, Via G. Verga.

Non sussistendo il *fumus boni juris*, rigetta la richiesta di sospensione provvisoria dell'esecutività dell'impugnato verbale.

ORDINA

al Comune di Castellammare del Golfo in persona del Sindaco *pro-tempore* di depositare in Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, tutta la documentazione.

Manda alla Cancelleria per la notifica del ricorso e del presente decreto al ricorrente e al Comune di Castellammare del Golfo in persona del Sindaco *pro-tempore*.

Alcamo li, 06 Ottobre 2014.



Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
Dr. Eleonora GRANIZZI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi, 6 OTT 2014

Il Direttore Amministrativo
Dr. Anna Cavalucci

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Copia conforme all'originale 6 OTT 2014
Alcamo
Il Cancelliere
Maria Sofia Bambina

Rapp invio fax

06-OTT-2014 12:22 LUN

Numero fax :
Nome :

Nome/Numero : 402
Pag. : 5
Ora iniz. : 06-OTT-2014 12:20 LUN
Tempo trascorso : 01'40"
Modalita' : STD ECM
Risultati : [O.K]

05/10/2014 13:19 892422418 GIUDICEDIPACE ALCAMO PAG 01/05

NOTIFICA A:
Avv. Marco Paolelli, Studio Legale Paolelli Fedoni
Via Emilio Fan Di Bruno n.43 00195 Roma
Tel. 06-3701992 Fax 06-37354666 Cell. 392 6004244

COMUNE DI ALCAMO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

RICORSO avverso il verbale n. 08659 del sig. Andrea Valentì, nato a Roma il 26 luglio 1975, C.f. VLNDR75L26H501L, ed ivi residente in Via Giancetto Vullì n. 95, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto dall'Avv. Marco Paolelli, C.f. PLLMRC75C16H501Z, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo procuratore sito in Roma alla Via E. Faà di Bruno n. 43. Il difensore costituito dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D.P.R. n. 68/05, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax 06 37354666 ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica marcopaolelli@ordineavvocatiroma.org

contro
Comune di Alcamo (TP), in persona del Legale Rappresentante p.t.

per l'annullamento
del verbale di accertamento n. 08659 (v. doc. all. 1) rilevato in data 7 agosto 2014, alle ore 16.50 circa, dagli agenti accertatori della Polizia Municipale di Alcamo, presso la S.P. 55 ad Alcamo (TP) per la violazione dell'art. 154 commi 3 e 8 del Codice della Strada, con motivazione: "poiché alla guida del suddetto veicolo, proveniente dal parcheggio del supermercato Carrefour e attraversando la strada di servizio parallela alla S.P. 55, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi nel flusso della circolazione sulla S.P. 55, non dava la precedenza ai veicoli già in marcia lungo la suddetta S.P. 55 incorrendo, così, nel sinistro stradale verificatosi in pari luogo in data 7 agosto 2014".

RA' TTO

- In data 7 agosto 2014, alle ore 16.50 circa, il sig. Andrea Valentì uscendo dal parcheggio dal supermercato "Carrefour", si immetteva nel primo tratto della S.P. 55 ad Alcamo (TP) con il veicolo VW Touran, tg. EJ789CJ, di proprietà della sig.ra Angela Capogna (v. doc. all. 2);
- Il sig. Valentì giunto all'altezza dello spartitraffico ivi esistente, nonostante in mancata presenza in loco della regolamentare segnaletica di precedenza, arrestava la marcia per accertarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (v. doc. all. 3);

SECRETARIA 6 OTT 2014

UFFICIO ALCAMO
PORTA IN ARRIVO
del 6 OTT. 2014
Assegnato al Settore
Il Segretario Generale

PROT. N. 1168/14

Dolce l'Avv. Marco Paolelli e rappresentanti e difensori nel presente giudizio, nonché in tutti i conseguenti giudizi, fasi e procedimenti, compreso quello di riscossione, interruzione, rinnovazione e di esecuzione, con ogni più ampia facoltà ivi inclusa quella di transigere o rinviare agli atti con espressa e formale promessa di ruffica. Autorizza il sostituto e l'ufficio dei dati personali come da D.lgs. 16/06/03 n.106. Sono stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 04/03/10 n. 28 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione (v. previsto a dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20. Elcggo domicilio presso lo studio del medesimo procuratore, sito in Roma a Via E. Faà di Bruno n. 43 Roma, addì 30/9/14.

Avv. Marco Paolelli

È vera la firma
Avv. Marco Paolelli

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to Coppola Vincenzo

F.to Dr. Marco Cascio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/10/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/10/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr. Marco Cascio